

Convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973

Parte prima

Disposizioni generali e istituzionali

Capitolo I

Disposizioni generali

1 Diritto europeo per la concessione di brevetti Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.

2 Brevetto europeo (1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.

(2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.

3 Portata territoriale La concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti.

4 Organizzazione europea dei brevetti (1) Una organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso «Organizzazione», è istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell'autonomia amministrativa e finanziaria.

(2) Gli organi dell'Organizzazione sono:

a) l'Ufficio europeo dei brevetti;

b) il Consiglio d'amministrazione.

(3) L'Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei. Questo compito è assolto dall'Ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni inerenti all'organizzazione e al sistema di brevetto europeo.

Capitolo II

L'Organizzazione europea dei brevetti

5 Statuto giuridico (1) L'Organizzazione possiede la personalità giuridica.

(2) In ciascuno degli Stati contraenti, l'Organizzazione possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

(3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l'Organizzazione.

6 Sede (1) L'Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti è stabilito a Monaco. Esso possiede una succursale all'Aia.

7. Agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti Se necessario, con decisione del Consiglio d'amministrazione, possono essere istituite agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprietà industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell'organizzazione interessata.

8. Privilegi e immunità Il protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato alla presente convenzione definisce le condizioni nelle quali l'Organizzazione, i membri del Consiglio d'amministrazione, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nonché le altre persone citate nel protocollo e partecipanti alle attività dell'Organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento della loro missione.

9. Responsabilità (1) La responsabilità contrattuale dell'Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in oggetto.

(2) La responsabilità extracontrattuale dell'Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nell'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla succursale dell'Aia o da un'agenzia, ovvero da agenti dipendenti dalla succursale o da questa agenzia, è applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale è situata la succursale o l'agenzia.

(3) La responsabilità personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti verso l'Organizzazione è disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile.

(4) Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali:

a) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, salvo che il contratto concluso tra le parti non indichi la giurisdizione di un altro Stato;

b) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 2, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, oppure i tribunali competenti dello Stato nel quale è situata la succursale o l'agenzia.

[omissis]

Parte seconda

Diritto dei brevetti

Capitolo I

Brevettabilità

52. Invenzioni brevettabili(1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale.

(2) Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) le creazioni estetiche;

c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici;

d) le presentazioni di informazioni.

(3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali.

53. Eccezioni alla brevettabilità Non vengono concessi brevetti europei per:

a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi;

b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

c) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi.

54. Novità(1) Un' invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

(2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

(3) È pure considerato compreso nello stato della tecnica il contenuto, secondo il testo depositato in principio, di domande di brevetto europeo che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate soltanto in questa data o più tardi.

(4) I paragrafi 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze appartenente allo stato della tecnica per l'utilizzazione in uno dei metodi di cui all' articolo 53 lettera c, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.

(5) I paragrafi 2 e 3 non escludono neppure la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze di cui al paragrafo 4 per qualsiasi utilizzazione specifica in ognuno dei metodi di cui all' articolo 53 lettera c, a condizione che tale utilizzazione non sia compresa nello stato della tecnica.

55. Divulgazioni non opponibili(1) Per l'applicazione dell' articolo 54, una divulgazione dell' invenzione non è presa in considerazione se essa non è avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto europeo e se essa risulta direttamente o indirettamente:

a) da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa oppure

b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l'invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi

della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30

novembre 1972.

(2) Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lettera b), questo paragrafo è applicabile soltanto se il richiedente dichiara, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, che l' invenzione è stata effettivamente esposta e fornisce entro il termine e nelle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione un attestato che

comprovi questa dichiarazione.

56. Attività inventiva Un' invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all' articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell' attività inventiva.

57. Applicazione industriale Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa l'agricoltura.

Capitolo II

Persone abilitate a richiedere ed a ottenere un brevetto europeo –Designazione dell'inventore

58. Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo Ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa può richiedere un brevetto europeo.

59. Più richiedenti Una domanda di brevetto europeo può anche essere depositata sia da conrichiedenti sia da più richiedenti che designano Stati contraenti diversi.

60. Diritto al brevetto europeo (1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l' inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato in cui l'impiegato svolge la sua attività principale; se non è possibile determinare lo Stato in cui si svolge l' attività principale, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha insediato l'azienda che occupa l'impiegato.

(2) Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall' altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella la cui domanda di brevetto presenta la data di deposito più remota, a condizione che tale domanda anteriore sia stata pubblicata.

(3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente è considerato abilitato a esercitare il diritto al brevetto europeo.

61. Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata (1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto all'ottenimento del brevetto europeo a una persona diversa dal richiedente, questa persona può, in conformità con il regolamento di esecuzione:

a) proseguire per proprio conto, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda di brevetto europeo;

b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione; oppure

c) chiedere il rigetto della domanda di brevetto europeo.

(2) L'articolo 76 paragrafo 1 è applicabile a ogni nuova domanda depositata a norma del paragrafo 1 lettera b.

62. Diritto dell'inventore di essere designato L'inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Capitolo III

Effetti del brevetto europeo e della domanda di brevetto europeo

63. Durata del brevetto europeo (1) La durata del brevetto europeo è di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

(2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo alla stessa stregua di quella dei brevetti nazionali in caso di guerra o crisi simile di questo Stato.

64. Diritti conferiti dal brevetto europeo(1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato.

(2) Se l'oggetto del brevetto europeo è un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento.

(3) Ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.

65. Traduzione del brevetto europeo (1) Ogni Stato contraente può disporre che, se il brevetto europeo concesso, mantenuto nel testo modificato oppure limitato dall'Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto debba presentare al servizio centrale della proprietà industriale una traduzione in una delle lingue ufficiali, a sua scelta, del testo concesso, modificato o limitato del brevetto oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione del brevetto europeo o di mantenimento del brevetto europeo modificato, o della sua limitazione, a meno che lo Stato in questione non conceda un termine più lungo.

(2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 può disporre che il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da tale Stato, in parte o per intero le spese di pubblicazione della traduzione.

(3) Ogni Stato contraente può disporre che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto sia considerato, fin dall'inizio, senza effetto sul suo territorio.



Canella Camaiora
STUDIO LEGALE

66. Valore di deposito nazionale del deposito europeo La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito è stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo.

67. Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la pubblicazione (1) A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione prevista all' articolo 64.

(2) Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisca la protezione prevista all' articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere meno estesa di quella derivante dalla pubblicazione obbligatoria, in base alla legislazione dello Stato in questione, delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Ogni Stato contraente deve perlomeno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere un' indennità ragionevole, in considerazione delle circostanze, dalle persone che hanno utilizzato l' invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo in tale Stato contraente in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilità se si trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale.

(3) Ogni Stato contraente può, nel caso la lingua della procedura della domanda di cui ai paragrafi 1 e 2 sia conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale di tale Stato, a scelta del richiedente, oppure nella lingua ufficiale di cui lo Stato in questione ha imposto l'uso:

a) è stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale; oppure

b) è stata trasmessa alla persona che utilizza, in detto Stato, l' invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo.

(4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata respinta in virtù di una decisione passata in giudicato. Lo stesso vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o è considerata ritirata.

68. Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeo Nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato

in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall' inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67.

69. Limiti della protezione (1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni.

(2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo nel testo concesso o modificato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione

sempreché non venga estesa.

70. Testo facente fede della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo (1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti.

(2) Tuttavia, se la domanda di brevetto europeo è stata depositata in una lingua che non rientra fra le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, tale testo costituisce la domanda originale ai sensi della presente convenzione.

(3) Ogni Stato contraente può disporre che una traduzione richiesta dalla presente convenzione in una sua lingua ufficiale venga considerata come testo facente fede nel suo Stato, nel caso in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita dalla domanda o dal brevetto nella lingua della procedura; fanno eccezione le procedure per nullità.

(4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione giusta il paragrafo 3:

a) deve permettere al richiedente o al titolare del brevetto europeo di presentare una traduzione riveduta della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo. Tale traduzione riveduta non produce effetto giuridico finché non siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell' articolo 65 paragrafo 2 e dell' articolo 67 paragrafo 3;

b) può disporre che chiunque abbia in buona fede incominciato a utilizzare un' invenzione o fatto preparativi effettivi e seri a tale scopo in questo Stato, senza che tale utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale, possa continuare a utilizzare a titolo gratuito l'invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda, a decorrere dal momento in cui la traduzione riveduta produce effetto giuridico.

Capitolo IV

Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

71. Trasferimento e costituzione di diritti La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati.

72. Cessione La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.

73. Licenza contrattuale Una domanda di brevetto europeo può essere, interamente o in parte, oggetto di licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.

74. Diritto applicabile Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà è soggetta, in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale.

Parte terza

La domanda di brevetto europeo

Capitolo I

Deposito della domanda di brevetto europeo e condizioni che essa deve

Soddisfare

75. Deposito della domanda di brevetto europeo (1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata:

a) presso l'Ufficio europeo dei brevetti; oppure

b) presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, se la legislazione di tale Stato lo consente e fatto salvo l' articolo 76 paragrafo 1. Una domanda depositata in tal modo produce effetti identici a quelli espliciti se fosse stata depositata il medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Il paragrafo 1 non può essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente:

a) disciplinano le invenzioni che, a causa del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza autorizzazione preventiva delle autorità competenti di tale Stato; oppure

b) dispongono che ogni domanda di brevetto debba dapprima essere depositata presso un'autorità nazionale, o che fanno dipendere da previa autorizzazione il deposito diretto presso un'altra autorità.

76. Domande divisionali europee (1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Può essere depositata soltanto per elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; nella misura in cui tale esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità.

(2) Sono considerati designati nella domanda divisionale di brevetto europeo tutti gli Stati contraenti designati nella domanda iniziale al momento del deposito di una domanda divisionale.

77. Trasmissione delle domande di brevetto europeo (1) Conformemente al regolamento di esecuzione, il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente trasmette all'Ufficio europeo dei brevetti le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti di tale Stato.

(2) Le domande di brevetto europeo il cui oggetto è stato posto sotto segreto non sono trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti.

(3) Le domande di brevetto europeo che non pervengono in tempo all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerate ritirate.

78. Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare (1) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni previste dal regolamento di esecuzione e contenere:

a) una richiesta di concessione di un brevetto europeo;

b) una descrizione dell'invenzione;

c) una o più rivendicazioni;

d) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;

e) un estratto.

(2) La domanda di brevetto europeo è soggetta al pagamento di una tassa di deposito e di una tassa di ricerca. Se la tassa di deposito o di ricerca non è pagata in tempo, la domanda è considerata ritirata.

79. Designazione degli Stati contraenti (1) Tutti gli Stati contraenti della presente convenzione al momento del deposito della domanda di brevetto europeo sono ritenuti designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo.

(2) La designazione di uno Stato contraente può essere soggetta al pagamento di una tassa di designazione.

(3) La designazione di uno Stato contraente può essere ritirata in qualsiasi momento prima della concessione del brevetto europeo.

80. Data di deposito La data di deposito della domanda di brevetto europeo è quella in cui le condizioni previste dal regolamento di esecuzione sono adempiute.

81. Designazione dell'inventore La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.

82. Unità dell'invenzione La domanda di brevetto europeo può concernere una sola invenzione ovvero più invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.

83. Esposto dell'invenzione L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla.

84. Rivendicazioni Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.

85. Estratto L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l'applicazione dell' articolo 54, paragrafo 3.

86. Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo

(1) Conformemente al regolamento di esecuzione, l'Ufficio europeo dei brevetti riscuote tasse annuali per tutte le domande di brevetto europeo. Tali tasse sono dovute per il terzo anno a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti. Se il pagamento di una tassa annuale non è stato effettuato in tempo, la domanda è considerata ritirata.

(2) L'obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l'anno in cui è pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.

Capitolo II

Priorità

87 .Diritto di priorità

(1) Chiunque ha regolarmente depositato una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità o di certificato di utilità, in o con effetto per

a) uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, oppure

b) uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante dodici mesi a decorrere dal giorno di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione.

(2) È riconosciuto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato in cui è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresa la presente convenzione.

(3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito sufficiente a stabilire la data in cui la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

(4) È considerata prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorità, una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti né funto da base per la rivendicazione del diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più fungere da base per la rivendicazione del diritto di priorità.

(5) Se il primo deposito è stato effettuato presso un servizio della proprietà industriale non vincolato dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi 1-4 sono applicabili se, secondo una comunicazione emessa dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, tale servizio riconosce che un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti conferisce un diritto di priorità assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.

88. Rivendicazione di priorità (1) Il richiedente di un brevetto europeo che intende fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e qualsiasi altro documento richiesto in conformità al regolamento di esecuzione.

(2) Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto europeo anche se provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. Per i termini che iniziano a decorrere dalla data della priorità in caso di priorità multiple fa stato la data di priorità più remota.

(3) Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata.

(4) Se taluni elementi dell' invenzione per i quali è rivendicata la priorità non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, per il riconoscimento della priorità è sufficiente che il complesso dei documenti della domanda anteriore indichi in modo preciso tali elementi.

89. Effetti del diritto di priorità Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda per l'applicazione dell' articolo 54, paragrafi 2 e 3, e dell' articolo 60, paragrafo 2.

Parte quarta

Procedura fino alla concessione

90. Esame iniziale e formale(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se la domanda soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito.

(2) Se, una volta effettuato l'esame a norma del paragrafo 1, non può essere riconosciuta una data di deposito, la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo.

(3) Se alla domanda di brevetto europeo è stata riconosciuta una data di deposito, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 14, 78, 81 e, ove occorra, degli articoli 88 paragrafo 1 e 133 paragrafo 2, nonché tutte le altre condizioni previste dal regolamento di esecuzione.

(4) Se, durante l'esame di cui ai paragrafi 1 o 3, l'Ufficio europeo dei brevetti constata l'esistenza di irregolarità rimediabili, dà al richiedente la possibilità di porvi rimedio.

(5) Se il richiedente non rimedia alle irregolarità riscontrate durante l'esame di cui al paragrafo 3, la domanda di brevetto europeo è respinta. Le irregolarità inerenti al diritto di priorità comportano la perdita di tale diritto per la domanda.

91. [abrogato]

92. Redazione del rapporto di ricerca europea L'Ufficio europeo dei brevetti redige e pubblica, conformemente al regolamento di esecuzione, un rapporto di ricerca europea in merito alla domanda di brevetto europeo, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e dei disegni esistenti.

93. Pubblicazione della domanda di brevetto europeo (1) L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica la domanda di brevetto europeo quanto prima:

a) una volta scaduto un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di tale priorità; oppure

b) su domanda del richiedente, prima della scadenza di tale termine.

(2) La domanda di brevetto europeo è pubblicata lo stesso giorno del fascicolo del brevetto europeo se la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo produce effetto prima della scadenza indicata al paragrafo 1 lettera a.

94. Esame della domanda di brevetto europeo

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina su richiesta, conformemente al regolamento di esecuzione, se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione. La richiesta è considerata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa di esame.

(2) Se la richiesta non è presentata in tempo, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

(3) Se dall'esame risulta che la domanda o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni previste dalla presente convenzione, la divisione d'esame invita il richiedente, ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue osservazioni e, fatte salve le disposizioni dell' articolo 123 paragrafo 1, a modificare la domanda.

(4) Se il richiedente non risponde in tempo a una notifica della divisione d' esame, la domanda è considerata ritirata.

95. [abrogato]

96. [abrogato]

97. Concessione del brevetto o rigetto della domanda (1) La divisione di esame decide di concedere il brevetto europeo se ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, sempre che siano ottemperate le disposizioni del regolamento di esecuzione.

(2) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che la domanda di brevetto europeo o l' invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che la convenzione non preveda altre conseguenze giuridiche.

(3) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo produce effetto alla data in cui la menzione

della concessione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.

98. Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo Una volta pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il fascicolo del brevetto europeo.

Parte quinta

Procedura d'opposizione

99. Opposizione (1) Chiunque può fare opposizione al brevetto europeo presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro un termine di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. L'opposizione è considerata interposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

(2) L'opposizione al brevetto europeo concerne tale brevetto in tutti gli Stati contraenti nei quali produce i suoi effetti.

(3) Gli opposenti sono parte, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione.

(4) Se una persona fornisce la prova di essere, a norma di una decisione passata ingiudicato, iscritta nel registro dei brevetti di uno Stato contraente in luogo e vece del precedente titolare, essa subentra, su richiesta, a quest'ultimo per tale Stato. In deroga all' articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i propri diritti non sono considerati comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.

100. Cause d'opposizione L'opposizione può essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali:

a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52 a57;

b) l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;

c) l'oggetto del libretto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell' articolo 61, oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata.

101. Esame dell'opposizione – Revoca o mantenimento del brevetto Europeo (1) Se l'opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se almeno uno dei motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppone al mantenimento del brevetto europeo. Nel corso di tale esame, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a esprimersi sulle decisioni emanate dalla divisione stessa o sui documenti presentati da altre parti.

(2) La divisione di opposizione revoca il brevetto europeo se ritiene che almeno un motivo si opponga al suo mantenimento. In caso contrario, respinge l'opposizione.

(3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto:

a) soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto così modificato, sempre che siano ottemperate le disposizioni del regolamento di esecuzione;

b) non soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa revoca il brevetto.

102. [abrogato]

103. Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo Una volta che la menzione della decisione

concernente l'opposizione al brevetto europeo è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il nuovo fascicolo del brevetto europeo se quest'ultimo è stato mantenuto nel suo testo modificato in virtù dell' articolo 101paragrafo 3 lettera a.

104. Spese (1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, ameno che la divisione di opposizione o la camera di ricorso non decida una diversa ripartizione delle spese, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equità lo esiga.

(2) Il regolamento di esecuzione disciplinala procedura di determinazione delle spese.

(3) Ogni decisione definitiva dell'Ufficio europeo dei brevetti che stabilisce l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, a una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio l'esecuzione ha luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della su a autenticità.

105. Intervento del contraffattore presunto

(1) Chiunque può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione conformemente al regolamento di

esecuzione, a condizione che fornisca la prova:

a) di essere convenuto per contraffazione di tale brevetto; oppure

b) di aver promosso azione d'accertamento contro il titolare del brevetto per far constatare che non sussiste contraffazione, dopo aver ricevuto l' ingiunzione del titolare di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto.

(2) L' intervento è assimilato a un'opposizione.

105a. Richiesta di limitazione o di revoca(1) Il brevetto europeo può essere revocato o limitato modificando le rivendicazioni, su domanda del titolare del brevetto. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Tale richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione o di revoca.

(2) La richiesta non può essere presentata fintanto che è in corso una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo.

105b. Limitazione o revoca del brevetto europeo (1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina se sono adempiute le condizioni previste dal regolamento di esecuzione per una limitazione o la revoca del brevetto europeo.

(2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo soddisfa tali condizioni, decide di limitare o di revocare il brevetto europeo in conformità al regolamento di esecuzione. In caso contrario, respinge la richiesta.

(3) La decisione di limitazione o di revoca concerne il brevetto europeo in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso. La decisione produce effetto dal giorno in cui la relativa menzione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.

105c. Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo modificato Se il brevetto europeo è stato limitato in virtù dell' articolo 105b paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il fascicolo del brevetto europeo modificato, una volta pubblicata la menzione della limitazione nel Bollettino europeo dei brevetti.

Parte sesta

Procedura di ricorso

106. Decisioni impugnabili

(1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere interposto ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

(2) Una decisione che non pone fine a una procedura intentata contro una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che tale decisione non preveda un ricorso indipendente.

(3) Il diritto di ricorrere contro le decisioni concernenti la ripartizione o la determinazione delle spese della procedura d'opposizione può essere limitato nel regolamento di esecuzione.

107. Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.

108. Termine e forma Il ricorso deve essere interposto, conformemente al regolamento di esecuzione, all'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato interposto soltanto a pagamento avvenuto della tassa di ricorso. Il ricorso va motivato entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, conformemente al regolamento di esecuzione.

109. Revisione pregiudiziale

(1) Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso è ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte.

(2) Se la rettifica della decisione non è fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria di motivazione, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronunciarsi

sul merito.

Art. 110 Esame del ricorso Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se è fondato. L'esame del ricorso si svolge

conformemente al regolamento di esecuzione.

Parte settima

Disposizioni comuni

Capitolo I

Disposizioni generali relative alla procedura

113. Base delle decisioni (1) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo e prende decisioni al loro riguardo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.

114. Esame d'ufficio (1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non è limitato né ai mezzi invocati né alle richieste presentate dalle parti.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

115. Osservazioni di terzi Una volta pubblicata la domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, presentare osservazioni contro la brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda, conformemente al regolamento di esecuzione. I terzi non diventano parti della procedura.

116. Procedura orale (1) Si ricorre alla procedura orale sia d'ufficio quando l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una delle parti della procedura. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti può respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano invariati.

(2) Tuttavia, si ricorre ad una procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione la ritiene utile o quando essa intende respingere la domanda di brevetto europeo.

(3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame e dalla divisione giuridica non è pubblicata.

(4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblicata dinanzi alle commissioni di ricorso ed alla Commissione allargata di ricorso, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell'organo adito, qualora l'ammissione del pubblico potesse presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.

117. Prove e assunzione delle prove (1) Nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, sono ammissibili in particolare le prove seguenti:

a) l'audizione delle parti;

b) la richiesta di informazioni;

c) la produzione di documenti;

d) l'audizione dei testimoni;

e) la perizia;

f) il sopralluogo;

g) le dichiarazioni scritte rilasciate sotto giuramento.

(2) Il regolamento di esecuzione regge l'assunzione delle prove.

118. Unicità della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come conrichiedenti o come comproprietari ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impregiudicata l'unicità della domanda e del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altrimenti.

119. Notifica Le decisioni, le citazioni, gli avvisi e le comunicazioni sono notificati d'ufficio dall'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. Qualora circostanze eccezionali lo esigano, si può procedere alle notifiche per il tramite dei servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.

120. Termini Il regolamento di esecuzione definisce:

a) i termini da rispettare nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti che non siano già fissati nella presente convenzione;

b) le modalità per il computo dei termini, come pure le condizioni alle quali possono essere prorogati;

c) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.

121. Prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo (1) Se non ha osservato un termine da rispettare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente può chiedere la prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti accoglie la richiesta se le condizioni previste nel regolamento di esecuzione sono adempiute. In caso contrario, respinge la richiesta.

(3) Se la richiesta è accolta, le conseguenze dell' inosservanza del termine sono considerate non essersi prodotte.

(4) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui agli articoli 87paragrafo 1, 108 e 112a paragrafo 4, come anche i termini per la presentazione della richiesta di prosecuzione della procedura e della richiesta di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere altri termini dalla prosecuzione della procedura.

122. Restitutio in integrum (1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l' inosservanza del termine ha come conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una richiesta, il fatto che la domanda di brevetto è considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo oppure la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti accoglie la richiesta se sono adempiute le condizioni di cui al paragrafo 1 e quelle previste dal regolamento di esecuzione. In caso contrario, respinge la richiesta.

(3) Se la richiesta è accolta, le conseguenze dell' inosservanza del termine sono considerate non essersi

prodotte.

(4) È escluso dalla restitutio in integrum il termine di presentazione della richiesta di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere anche altri termini dalla restitutio in integrum.

(5) Chiunque, durante il periodo intercorrente tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare o fatto dei preparativi effettivi e seri per utilizzare, in uno Stato contraente designato, l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare a utilizzare a titolo gratuito tale invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.

(6) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro termini che sono previsti nella presente convenzione e che vanno osservati nei riguardi delle autorità di tale Stato.

123. Modifiche (1) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo può essere modificato nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare almeno una volta la domanda.

(2) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio.

(3) Il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale da estendere la protezione che conferisce.

124. Informazioni sullo stato della tecnica (1) L'Ufficio europeo dei brevetti può invitare il richiedente, conformemente al regolamento di esecuzione, a fornire informazioni sullo stato della tecnica preso in considerazione nell'ambito di procedure di brevetto nazionali o regionali e inerente a un'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo.

(2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera all'invito di cui al paragrafo 1, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

125. Riferimento ai principi generali In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione, l'Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.

126. [abrogato]

Informazione del pubblico e degli organi ufficiali

127. Registro europeo dei brevetti L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione. Nessuna iscrizione è fatta nel Registro europeo dei brevetti prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il Registro europeo dei brevetti è aperto alla consultazione pubblica.

128 Consultazione pubblica (1) Gli inserti relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.

(2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente abbia fatto valere la domanda di brevetto europeo a suo scapito può consultare l'inserto già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.

(3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61 paragrafo 1, chiunque può consultare l'inserto della domanda iniziale a prescindere dalla sua pubblicazione e senza il consenso del richiedente.

(4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, gli inserti di tale domanda e del brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, fatte salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.

(5) L'Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi o pubblicare le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione.

129. Pubblicazioni periodiche L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente:

a) un Bollettino europeo dei brevetti, contenente le indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione, dal regolamento di esecuzione o dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti;

b) una Gazzetta ufficiale, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra pubblicazione relativa alla presente convenzione e alla sua applicazione.

130. Scambio di informazioni

(1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o della legislazione nazionale, l'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile riguardante i brevetti europei e nazionali, le relative domande e lo svolgersi delle relative procedure.

131. Cooperazione amministrativa e giudiziaria

(1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicando informazioni o autorizzando la consultazione di inserti. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprietà industriale a consultare inserti, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all' articolo128.

(2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorità degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, a istruzioni o ad altri atti giudiziari.

132. Scambio di pubblicazioni(1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.



Canella Camaiora
STUDIO LEGALE

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti può concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.

[omissis]